UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

PREFETTURA DI PORDENONE - 16 maggio 2016 - PROT. N. 20509/00458/2016/S.E. AREA 2^.

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 5 giugno 2016. Disciplina della propaganda elettorale. Protocollo d'intesa.

Allo scopo di concordare e disciplinare le modalità di svolgimento della campagna elettorale in occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si è tenuta in data odierna, presso questa Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, una riunione con i rappresentanti dei partiti politici e delle Forze dell'Ordine.
In tale circostanza, gli esponenti politici si sono impegnati ad osservare il documento di accordo che si allega perché ne sia assicurata l'osservanza anche negli ambiti di competenza di codesti Comuni.
In conformità ai criteri stabiliti nel documento predetto, si prega le SS.LL. di voler determinare, ove ne ricorra la necessità, con apposito accordo da promuovere appena possibile d'intesa con i partiti, gruppi, liste, movimenti ecc. partecipanti alla consultazione, i luoghi nei quali, per particolari, motivate esigenze locali, non sia possibile tenere comizi elettorali.
Le SS.LL. vorranno prendere in considerazione, altresì, l'opportunità di disporre temporanee deviazioni del traffico nelle località in cui si svolgeranno i comizi, in relazione alle esigenze locali.
Per tutti gli altri aspetti della propaganda elettorale si rimanda alle direttive impartite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con circolare n. 06/EL del 29 aprile scorso.

Omissis
Gli intervenuti rappresentanti delle istituzioni e delle formazioni politiche ritengono necessario raggiungere un'intesa tra tutte le parti, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, che consenta lo svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile, reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti, che qui si intendono integralmente richiamate, e delle consuetudini elettorali.
Nel corso della riunione vengono, quindi, concordate e approvate le seguenti intese volte a disciplinare lo svolgimento della propaganda elettorale.

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE; DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 6 maggio 2016,** sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile;
- è vietato tenere discorsi da balconi municipali e dai pubblici edifici.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

1) Ciascun partito, gruppo, movimento, comitato, ecc. si impegna ad adoperarsi per l'ordinato svolgimento della propaganda e dei comizi.

2) L'ora, il giorno e il luogo in cui sarà tenuto ogni comizio dovranno essere preventivamente comunicati preferibilmente di persona (*almeno 48 ore prima*) in Questura.
   I promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione del suolo pubblico (vie o piazze). La comunicazione di che trattasi per la prenotazione della piazza o altra località, andrà inoltrata, pertanto, al Comando della Polizia Municipale.

3) A tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, si conviene che:
   - i comizi debbono tenersi nell'ora in cui sono stati comunicati.
   - Le comunicazioni dovranno essere effettuate *non prima di sette giorni* dalla data stabilita per il comizio;
   - nella stessa piazza o località ciascun partito potrà tenere più di un comizio solo dopo che siano state soddisfatte le richieste di altri partiti;
   - i comizi non potranno, *di regola*, avere durata superiore a due ore;
   - nella stessa località ossia piazza o strada, in cui sia stato preannunciato un comizio, non potrà

contemporaneamente averne luogo un altro;

- ove più partiti presentassero *contemporaneamente* avviso di comizi per la stessa ora e lo stesso luogo, il Comune interessato procederà, alla presenza delle persone che avranno presentato l'avviso, ad un sorteggio inteso a stabilire l'ordine in cui i comizi dovranno essere tenuti;
- tra un comizio e l'altro dovrà essere osservato un intervallo di *almeno 1 ora* in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione di tutte le operazioni materiali connesse ai comizi stessi, salvo eventuali problematiche di ordine pubblico emergenti;

4) Per non arrecare turbamento nelle ore destinate al riposo, i comizi all'aperto non potranno avere inizio, in linea di massima, prima delle ore 10 e termine dopo le ore 23.00; non potranno essere svolti comizi in concomitanza con l'orario delle lezioni nei piazzali antistanti edifici scolastici ed in prossimità delle caserme.

5) Con accordi locali, da stabilire Comune per Comune, alla presenza dell'Autorità di P.S., potranno essere stabiliti i luoghi da escludere dai comizi e dagli assembramenti in relazione alle esigenze locali del traffico e dei mercati e di rispetto dei luoghi di cura.

6) Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme sulle pubbliche manifestazioni.

RACCOLTA FIRME, VOLANTINAGGIO E CORTEI

Ferma restando la durata del comizio così come suindicato, si conviene che potrà essere consentita la raccolta di firme o adesioni su iniziativa del partito che ha tenuto il comizio nella località ove lo stesso ha avuto luogo, anche dopo la scadenza del termine del comizio medesimo, sempre che la località non risulti impegnata per altre manifestazioni e previa comunicazione o autorizzazione, se prevista, dall'Autorità comunale.

Nell'arco di tempo *compreso tra 1 ora prima e 1 ora dopo il comizio,* è fatto divieto agli appartenenti alle altre forze politiche di diffondere, in prossimità delle piazze, strade o locali dove si svolgono comizi, volantini o manifesti in genere, nonché di transitare, sostare od effettuare cortei di mezzi o mobili che svolgono propaganda elettorale.

USO ALTOPARLANTI

L'uso degli altoparlanti installati su mezzi mobili in movimento, in forza dell'art. 59, 4° comma del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, così come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Tale uso è consentito nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75, cioè per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale con facoltà di far precedere o seguire l'annuncio con esecuzione di motivi musicali e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello antecedente, salvo diverse e motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli organi preposti alla disciplina dello svolgimento dei comizi.

L'uso di detti altoparlanti è comunque assolutamente vietato nelle strade o piazze ove sono in corso i comizi e nelle immediate vicinanze, al fine di non arrecare alcun disturbo.

Il volume degli altoparlanti deve essere limitato alle reali esigenze acustiche della località in cui avviene la trasmissione.

Nell'arco di tempo e nelle località assegnati al partito o comitato per il comizio potrà essere consentito il suono di dischi.

FESTIVALS ED ALTRE MANIFESTAZIONI

I festivals ed altre manifestazioni politicamente qualificate che abbiano luogo durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale per cui non sono consentite deroghe, per il loro svolgimento, alle norme di cui alle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, tra l'altro, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni.

CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale.

Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.
Omissis